Sentenza n. 107 / 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente relatore

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32011** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) FABILIA JESOLO s.r.l., in liquidazione giudiziale (c.f. e partita IVA: 04259510404), avente sede legale in Cervia Milano Marittima (RA), via VI Traversa Pineta n. 16, pec: fabiliajesolo@legalmail.it, in persona dei liquidatori giudiziali, dott.ssa RENZI Maria, domiciliata in Faenza (RA) via Naviglio, 14, c.f.: RNZ MRA 77P60 D458E, pec: lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it, e dott. MONARI Andrea, domiciliato in Vignola (MO) via Per Spilamberto, n. 1631, c.f.: MNR NDR 74T28 A944K, pec: lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it;

2) BASTONI Mattia, in proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante della FABILIA JESOLO s.r.l., in liquidazione giudiziale, nato

a Cesena il 06.08.1984 e residente a Cervia (RA), via Luigi Ghiberti, n. 8, c.f.: BST MTT 84M06 C573G, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fortibuoni del Foro di Forlì-Cesena, c.f.: FRT GLC 68M17 C573O, pec: gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cesena (FC), Corte don G. Botticelli n. 98;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 15 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Stefano Mizgur, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, e, per il convenuto Bastoni Mattia, l'Avv. Gianluca Fortibuoni. Non comparsa e non costituita la convenuta società FABILIA JESOLO s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona dei liquidatori giudiziali.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale:

1) la società "FABILIA JESOLO s.r.l.", in liquidazione giudiziale, in persona dei curatori della liquidazione giudiziale, dott.ssa RENZI Maria e dott. MONARI Andrea,

2) il sig. BASTONI Mattia, in proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante della FABILIA JESOLO s.r.l., in liquidazione giudiziale,

"*per ivi sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al pagamento in favore*

del Comune di Montegrotto Terme della somma complessiva di ***€ 114.165,57****,*

oltre interessi legali maturati dopo il 4/3/2024, ovvero, in subordine, della somma di ***€ 51.655,50****, oltre interessi legali da calcolarsi per ogni bimestre di riferimento dalla data della singola scadenza, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione giurisdizionale riterrà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, ed alle spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato*".

L'inquirente rappresentava che, con denuncia di danno specifica e concreta del 15/02/2024, il Comune di Montegrotto Terme (PD) – Ufficio Tributi aveva segnalato l'omesso versamento alla tesoreria comunale dell'imposta di soggiorno introitata dalla **FABILIA JESOLO SRL** quale gestore della struttura ricettiva alberghiera "**Fabilia Hotel Augustus**" di Montegrotto (in virtù di contratto di subaffitto di ramo d'azienda con la "Fabilia Milano Marittima 2 Srl" del 3/3/2022, a sua volta cessionaria del medesimo ramo d'azienda in affitto dalla "Hotel Terme Augustus Srl" con contratto del 19/1/2022).

In particolare, rilevava che non erano state presentate dalla struttura le dichiarazioni periodiche relative all'imposta riscossa (se non per il primo bimestre 2023) e che non erano stati effettuati i dovuti versamenti per i bimestri III, IV, V e VI dell'anno 2022 e I e II del 2023, a far data dal 1/3/2022.

In base agli accertamenti effettuati la mancata entrata per le casse comunali veniva complessivamente quantificata in euro € 114.165,57, di cui € 108.238,00 per imposta ed € 5.927,57 a titoli di interessi calcolati al 4/3/2024.

La Procura, quindi, faceva presente, altresì, che:

a) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Montegrotto Terme, approvato con delibera di Consiglio n. 38/2012 e modificato, da ultimo, con delibera n. 54/2022, la Società Fabilia Jesolo Srl avrebbe dovuto presentare, con cadenza bimestrale entro 15 giorni del mese successivo, le comunicazioni periodiche relative al numero dei soggetti ospitati presso la struttura nel corso del bimestre precedente, il numero dei pernottamenti, il numero degli esenti e delle riduzioni d'imposta;

b) la Società aveva trasmesso al Comune la predetta comunicazione solamente per il I bimestre del 2023, ma non aveva versato il relativo importo;

c) l'Ente aveva provveduto, pertanto, a calcolare l'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento (e modifiche) per i bimestri III, IV, V e VI del 2022 nonché II del 2023 sulla base dei flussi delle presenze ricavati dal portale SIATEL dell'Agenzia delle Entrate e aveva intimato alla società gerente il pagamento del dovuto con note inviate a mezzo PEC prot. n. 4839 del 23/2/2023 (per i bimestri III, IV, V, VI del 2023) per € 95.773,74 (di cui € 95.018,00 di imposta ed € 755,74 di interessi), prot. 23364 del 6/10/2023 (I bimestre del 2023) per € 3.481,68 (di cui € 3.392,00 di imposta ed € 89,68 di interessi) e prot. 23367 del 6/10/2023 (II bimestre del 2023) per € 10.005,71 (di cui € 9.828,00 d'imposta ed € 177,71 di interessi);

d) con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 32 pubblicata il 29/5/2023 veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della FABILIA GROUP SpA e delle varie società del Gruppo, fra le quali

la FABILIA JESOLO srl e il citato credito del Comune veniva riconosciuto nello stato passivo della società per l'importo di € 124.279,00 come chirografario.

Tanto considerato, contestava alla FABILIA JESOLO SRL in liquidazione giudiziale, in persona dei due Curatori Maria RENZI e Andrea MONARI, e a Mattia BASTONI in proprio e in qualità di amministratore unico ed ex legale rappresentante della FABILIA JESOLO SRL in liquidazione giudiziale, in solido tra loro, di aver cagionato un danno erariale quantificato in € 114.165,57 (di cui € 108.238,00 a titolo di imposta di soggiorno ed € 5.927,57 a titolo di interessi calcolati al 4/3/2024) per il mancato versamento al Comune di Montegrotto Terme dell'imposta di soggiorno in violazione della normativa in materia di imposta di soggiorno ed in particolare del d.lgs. n. 23/2011 recante *«Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale»* nonché del Regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno di cui alla delibera di Consiglio n. 38/2012, modificato - da ultimo - con delibera n. 54/2022.

La Procura sosteneva che la giurisdizione di questa Corte non era venuta meno con il mutare del quadro normativo (art. 180 del D.L. n. 34/2020 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-*quinquies* del D.L. n. 146/2021) ritenendo irrilevante la configurazione del gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta e, invece, dirimenti la qualifica di agente contabile della Fabilia Jesolo Srl" e del suo amministratore unico ed ex legale rappresentante, Mattia BASTONI determinata dal maneggio di danaro pubblico e dall'instaurarsi di un rapporto di servizio con l'ente locale.

Con riferimento alla quantificazione del danno, l'inquirente osservava che lo stesso doveva essere quantificato "in linea con la dichiarazione dell'Ufficio

Tributi del Comune di Montegrotto Terme, in complessivi euro 114.165,57 (di cui € 108.238,00 a titolo di imposta di soggiorno non riversata come da dati presenti sul portale dell'Agenzia delle Entrate ed € 5.927,57 a titolo di interessi calcolati al 4/3/2024), ma che, in via subordinata, il danno complessivo da mancata entrata subito dall'Ente in relazione all'imposta di soggiorno riscossa dalla "Fabilia Jesolo Srl nel periodo da maggio 2022 ad aprile 2023, in base ai dati Siatel trasmessi dal Comune, si sarebbe potuto determinare in € 51.655,50, oltre interessi legali da calcolarsi per ogni bimestre di riferimento dalla data della singola scadenza. Ciò sulla scorta del numero dei pernottamenti registrati in ciascun mese, comprensivo di eventuali pernotti esenti dal pagamento dell'imposta e dunque utilizzando tali dati per il calcolo dell'imposta dovuta in relazione ai bimestri III, IV, V e VI del 2022 e secondo del 2023, e la dichiarazione presentata dalla Società per il I bimestre del 2023.

II. Con memoria depositata in data 12 settembre 2024 si costituiva in giudizio il sig. Mattia Bastoni, con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fortibuoni, contestando in punto di fatto e diritto la ricostruzione del requirente.

In particolare, la difesa del convenuto eccepiva, in via preliminare:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice tributario territorialmente competente (Corte di Giustizia Tributaria di Venezia) per la nuova e diversa qualificazione soggettiva del gestore della struttura recettiva di responsabile d'imposta e non più di incaricato di pubblico servizio a seguito della novella normativa di cui all'art. 180 del D.L. n. 34/2020 e, di conseguenza, chiedeva la sospensione del processo *ex* art. 367 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso per regolamento di

giurisdizione ex art. 41 c.p.c. presentato dallo stesso convenuto e notificato alle parti. A tal fine, produceva, in allegato alla comparsa di risposta, copia del ricorso ex art. 41 c.p.c. notificato e depositato presso la Suprema Corte di cassazione.

Nel merito, premesso che il convenuto era, all'epoca dei fatti, anche legale rappresentante (Presidente del Consiglio di amministrazione) della società quotata in borsa Fabilia Group s.p.a., ora in liquidazione giudiziale, riteneva insussistente una responsabilità del Bastioni in solido con la società Fabilia Jesolo s.r.l., in quanto lo stesso non avrebbe mai incassato direttamente alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno, avendo delegato la gestione finanziaria delle società del gruppo (in tutto 11, compresa la Fabilia Jesolo s.r.l., ognuna delle quali gestiva almeno un Family Hotel) ai direttori delle stesse, che avevano pertanto ampi poteri gestionali.

In subordine, invocava l'esimente della causa di forza maggiore, sostenendo che la condotta omissiva relativa all'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno non fosse imputabile a negligenza e/o a volontà né della Fabilia Jesolo s.r.l. né del sig. Bastoni, ma alla forte crisi finanziaria, conclusasi con l'apertura della liquidazione giudiziale, all'esito dei tentativi di risanamento dell'esposizione debitoria esperiti dal gruppo societario.

Ad ulteriore conferma dell'intenzione della società Fabilia Jesolo s.r.l. di assolvere i propri impegni, rappresentava l'avvenuto versamento, seppur in ritardo, dell'imposta di soggiorno relativa all'annualità 2020 e, quindi, al periodo della pandemia, unitamente a sanzioni ed interessi.

Quanto al presunto danno erariale, sosteneva che lo stesso non poteva essere quantificato in € 114.165,57, ma semmai rideterminato nella minor somma di

€ 51.655,50 posto che la pretesa non poteva essere fondata "*sulla base dei flussi delle presenze ricavati dal portale SIATEL dell'Agenzia delle Entrate*" in quanto l'ente non poteva, partendo da un dato "reale", ricavare il totale dovuto utilizzando un dato assolutamente arbitrario privo di riferimenti riscontrabili al numero di notti effettivamente soggiornate, ma al massimo dei giorni tassabili.

III. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con ordinanza a verbale, il Collegio rinviava la causa all'udienza del 10 dicembre 2025 stante la pendenza del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione avanti alla Corte di Cassazione in relazione al giudizio in esame.

Con decreto presidenziale del 5 dicembre 2025, la discussione della causa incardinata presso questa Sezione veniva ulteriormente rinviata all'odierna udienza pubblica in considerazione del fatto che il Servizio giudizi della Corte di Cassazione - in data 3 dicembre 2025 – aveva comunicato che la Suprema Corte non si era ancora espressa sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato dal sig. Bastoni.

In data 9 febbraio 2026, la segreteria della Corte Suprema di cassazione comunicava alla Procura Generale nonché alla Procura regionale della Corte dei conti il deposito dell'ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026 con cui le Sezione Unite civili della Cassazione dichiaravano il difetto di giurisdizione del Giudice contabile nel giudizio pendente innanzi a questa Sezione n. 32011/2024.

IV All'odierna udienza di discussione, le parti hanno preso atto dell'intervenuta decisione della Corte di Cassazione e hanno concluso per la declaratoria del difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice

Tributario.

DIRITTO

V. Il Collegio non può che prendere atto dell'ordinanza n. 1527 del 23/01/2026 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione le quali, in relazione al presente giudizio, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in applicazione dell'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall'art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 e dell'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, sul presupposto che i gestori di strutture ricettive, tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno, devono essere configurati come responsabili d'imposta e non più come sostituti di imposta a partire dal 19 maggio 2020.

La Cassazione ha, infatti, qualificato l'obbligo del gestore di strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno in termini esclusivamente tributari con attribuzione del contenzioso alla giurisdizione tributaria nell'ipotesi di mancato versamento dell'imposta, ritenendo che tale soggetto debba essere considerato quale persona estranea al rapporto impositivo riferibile esclusivamente all'ospite; la responsabilità del gestore – secondo la pronuncia di cui trattasi - svolgerebbe un ruolo di garanzia finalizzato, *ex lege*, a rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria e la sua satisfattività. La Corte ha, infatti, affermato che l'obbligazione gravante sul responsabile d'imposta - in quanto solidale e dipendente - partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo a carico del soggetto passivo dell'imposta, il quale, nel caso di specie, va individuato nell'ospite della struttura ricettizia. Dunque, la responsabilità dell'albergatore non è limitata, come invece quella dell'agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma

dev'essere calibrata sull'imposta dovuta dai clienti a prescindere dal pagamento dagli essi eseguito e salvo il diritto di rivalsa.

In sostanza, "*con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di danaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto un'obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta ad opera del cliente*". Ciò muta il titolo in base al quale il gestore di struttura recettizia risponde verso l'ente impositore "*e colloca il rapporto su un piano di diverso spostando il focus dal maneggio del danaro pubblico incassato per conto dell'ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente"*. Ne consegue un radicale mutamento dell'approccio normativo rispetto al passato e il "*sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione sia quanto alla irrogazione delle sanzioni*".

Sulla scorta di tali argomentazioni e delle conclusioni a cui, nel caso di specie, è pervenuta la Suprema Corte di cassazione, il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione del Giudice tributario.

Manda alla Procura e all'Amministrazione interessata per il seguito di competenza.

Le spese di giudizio vengono compensate ai sensi dell'art. 31, cc. 3 c.g.c., in quanto la sentenza definisce una questione pregiudiziale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio n. **32011** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale in favore della giurisdizione tributaria.

Manda alla Procura e, per il suo tramite all'Amministrazione, per il seguito di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

IL PRESIDENTE est.

F.to digitalmente

Marta Tonolo

Depositata in Segreteria, il 27/04/2026

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo